

- PARTE SPECIALE E -

- I REATI SOCIETARI -

Indice

1. I reati di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001	3
2. Individuazione delle funzioni aziendali coinvolte e delle attività "sensibili". Esempificazione delle possibili modalità di commissione dei reati.	7
3. I controlli esistenti	14
4. I principi generali di comportamento	16

1. I reati di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, '**Decreto**') individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Occorre segnalare che la legge n. 69 del 27 maggio 2015¹, recante disposizioni "*in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*", ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, inasprendo, inoltre, le sanzioni previste per le rispettive fattispecie dall'art. 25 *ter* del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito "**Decreto**").

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati, recependo la nuova formulazione degli articoli 2621 e 2622 c.c. ed anticipando, inoltre, che la seconda delle due fattispecie non appare rilevante nell'ambito delle attività di Novo Nordisk S.p.A. (in seguito "**Novo Nordisk**"), in quanto attiene esclusivamente alle false comunicazioni sociali delle sole società quotate.

False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.) e false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, cod. civ.)

I reati si configurano allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito esclusivamente dall'eventuale quotazione della Società che espone i bilanci falsi. Infatti l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ.², punita con pene più severe, è integrata solo qualora la Società che si rende responsabile delle false comunicazioni sociali emette strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono riguardare esclusivamente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero e non valutazioni di ordine contabile;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

¹ Il provvedimento deriva dalla proposta di legge nr. 3008, approvata in via definitiva dalla camera dei Deputati il 21 maggio 2015. La nuova legge entra in vigore dal 14 giugno 2015

² la fattispecie di cui all'art. 2622 cc. non trova applicazione nei confronti di Novo Nordisk S.p.A., in quanto la Società non risulta quotata presso alcun mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

- le condotte devono risultare concretamente idonee ad indurre in errore i terzi, non assumendo più alcuna rilevanza, ai fini dell'integrazione dei reati, l'effettivo danno subito dalla Società, dai creditori o dai terzi.
- Entrambe le ipotesi di reato sono procedibili d'ufficio (salvo il caso di piccole società non assoggettabili a fallimento).

Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori.

la legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha anche introdotto una nuova fattispecie, l'art. 2621 bis c.c., che prevede la possibilità di punire i medesimi fatti descritti dall'articolo precedente purché di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Falso in prospetto (art. 173 bis, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)³

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa descritta.

Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.)⁴

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali, cagionandone un danno a questi ultimi.

³ L'art. 2623 del c.c. - Falso in prospetto - è stato abrogato dalla L. 262/2005. La norma è ora contenuta nell'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 (TUF), n. 58, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché in continuità normativa con l'art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, ma sul reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione), ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.lgs. 231/2001. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nella presente parte speciale.

⁴ Il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. Nell'ipotesi in cui non si sia cagionato il danno ai soci, l'illecito ha natura amministrativa e non costituisce reato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627, cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110, cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazioni dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.)

Il reato si configura allorché siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis cod. civ.)⁵

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, cod. civ.)

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

⁵ la fattispecie di cui all'art. 2629 bis cod. civ., essendo applicabile solo a "società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124," non pare applicabile a Novo Nordisk.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637, cod. civ.)

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, cod. civ.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

2. Individuazione delle funzioni aziendali coinvolte e delle attività "sensibili". Esempificazione delle possibili modalità di commissione dei reati.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

E' stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei reati societari, di seguito riportato, nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato:

- le attività "sensibili";
- le funzioni aziendali coinvolte;

- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo (art. 26);
- sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento alle attività 'sensibili'.

In tutti i casi, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Dal punto di vista generale, inoltre, deve osservarsi che, in virtù della sua natura di Società per azioni non quotata presso alcun mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell' Unione Europea non tutti i reati previsti dall'art. 25 *ter* sono applicabili a Novo Nordisk.

Sotto un ulteriore profilo, invece, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte dei reati societari sono sussumibili nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli amministratori, i sindaci, ecc.).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso *ex art. 110 cod. pen.*, nella commissione del reato; poiché, pertanto, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, unicamente coloro che, all'interno di Novo Nordisk, sono titolari della qualifica soggettiva prevista dalle fattispecie incriminatrici.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621, cod. civ.) E FATTI DI LIEVE ENTITÀ (art. 2621 bis, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - AMMINISTRATORI - SINDACI - DIRETTORI GENERALI - LIQUIDATORI (ove nominati)
Attività sensibili	<p>A) Gestione della contabilità generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in contabilità generale; - nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi a sistema; <p>B) Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, ecc.)</p>
Possibili modalità di	<p>Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine

commissione	<p>di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (ad es., sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo); - esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti; - omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo.
--------------------	--

IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	- AMMINISTRATORI
Attività sensibili	A) Gestione dei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.
Possibili modalità di commissione	<p>Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali.</p> <p>Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali); - l'adozione di altri artifici quali ad esempio l'indicazione di dati non veritieri, ecc.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	- AMMINISTRATORI
Attività	A) Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci.

sensibili	
Possibili modalità di commissione	<p>Il reato può essere commesso mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci; - liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	- AMMINISTRATORI
Attività sensibili	A) Gestione degli utili e delle riserve sociali.
Possibili modalità di commissione	<p>Il reato può essere commesso mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; - ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (art. 2628, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	- AMMINISTRATORI
Attività sensibili	A) Gestione delle azioni sociali
Possibili modalità di commissione	Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	- AMMINISTRATORI
Attività sensibili	A) Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita dell'ente (fusioni, scissioni, ecc.).
Possibili modalità di commissione	La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante: <ul style="list-style-type: none"> - riduzione del capitale sociale; - realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (art. 2632, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	- AMMINISTRATORI - SOCI CONFERENTI
Attività sensibili	A) Gestione del capitale sociale
Possibili modalità di commissione	Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante: <ul style="list-style-type: none"> - attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; - sottoscrizione reciproca di azioni o quote; - sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	- LIQUIDATORI (ove nominati)
Attività sensibili	A) Gestione del capitale sociale in fase di liquidazione

Possibili modalità di commissione	<p>La fattispecie è integrata in tutti i casi in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionano un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima del pagamento dei creditori sociali; - prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.
--	---

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - AMMINISTRATORI - SINDACI
Attività sensibili	A) Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci.
Possibili modalità di commissione	Compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es., facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare).

AGGIOTAGGIO (art. 2637, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - AMMINISTRATORI - SINDACI - DIRETTORE GENERALE - DIPENDENTI E COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELLA SOCIETÀ
Attività sensibili	A) Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.
Possibili modalità di commissione	<p>La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diffusione di notizie false; - realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi); - compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).

	<p>Le attività indicate devono essere concretamente idonee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato); - ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
--	---

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638, cod. civ.)	
Funzioni societarie coinvolte	<ul style="list-style-type: none"> - AMMINISTRATORI - SINDACI - DIRETTORE GENERALE
Attività sensibili	A) Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubbliche Vigilanza
Possibili modalità di commissione	<p>Il reato in questione può essere realizzato attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; - l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità. <p>La condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata nell'ambito:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) della predisposizione e dell'invio di dati e comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente; 2) delle attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, ecc.; 3) della presentazione di ricorsi alla delibere dell'Autorità; 4) delle visite ispettive e dei controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

3. I controlli esistenti

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, "**Modello**") e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del Decreto sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di Novo Nordisk è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti:

▪ **TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI/ATTI**

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

▪ **SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI**

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un'operazione, l'autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente ne permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.

▪ **EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI**

I controlli effettuati all'interno di un processo o una procedura sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

▪ **IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITA' DELL' OPERAZIONE/PROCESSO**

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

▪ **FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI RILEVANTI**

I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi sono archiviati in luoghi idonei

alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

Nello specifico, Novo Nordisk ha previsto una serie di controlli interni volti alla prevenzione dei reati societari ivi considerati e contenuti in diverse procedure volte a regolamentare, a titolo esemplificativo, i processi riguardanti il consolidato fiscale nazionale, la chiusura del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato civilistico e, in generale, la gestione degli adempimenti in materia societaria.

Segnatamente, i controlli individuati sono i seguenti:

- chiara segregazione di funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in contabilità e chi ne effettua il controllo; in dettaglio il Responsabile dell'Area Accounting provvede a verificare che all'interno della propria area sia sempre assicurato il principio di segregazione delle funzioni tramite una verifica periodica dei profili utente del personale che opera all'interno; inoltre l'area Accounting viene supportata da uno studio esterno per le attività di verifica sul bilancio;
- restrizione dell'accesso alla contabilità generale/bilancio un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità, ad esempio tra chi registra incassi e chi registra i pagamenti, chi chiude le partite, chi è preposto all'analisi/riconciliazione dei conti, ecc.;
- redazione per iscritto ed adeguata documentazione di informazioni/dati necessari per la redazione del bilancio;
- esistenza di specifico processo, almeno a campione sulle transazioni high-value, di verifica/controllo delle transazioni in bilancio per evitare duplicazioni e/o transazioni inaccurate;
- specifica indicazione dei dati e notizie che devono essere forniti all'Amministrazione da parte delle altre Funzioni aziendali e successivi controlli che devono essere svolti sugli elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare";
- definizione di specifici indicatori di rischio (quali ad esempio rettifiche manuali di conti alimentati normalmente in automatico, partite sospese oltre un certo periodo di tempo, pagamenti superiori a determinate soglie, finanziamenti o pagamenti a soci) per individuare ed all'occorrenza investigare particolari situazioni contabili;
- presenza di un controllo formalizzato al fine di garantire la completezza ed accuratezza delle registrazioni effettuate;
- svolgimento del piano dei conti in modo razionale e coerente alla realtà aziendale e che consente la rappresentazione contabile di tutti i fatti aziendali;
- periodica individuazione e dismissione dei conti "non utilizzati";
- archiviazione e conservazione idonea dei registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge e ne sono assicurate le vidimazioni eventualmente necessarie;
- predisposizione di un processo di riconciliazione dei saldi in contabilità generale con il partitario contabile (sub-ledger) nonché pronta analisi e risoluzione delle eventuali differenze;
- adeguata formalizzazione di tali riconciliazioni e specifica revisione da parte del supervisore;
- predisposizione di un monitoraggio sulle partite non riconciliate da lungo tempo o su transazioni inusuali;
- appropriata documentazione di eventuali riclassifiche o "adjustment" manuali che sono inoltre soggette ad approvazione da parte del responsabile amministrativo della Società;

- previsione dell'inserimento tra le norme di comportamento (o Codice Etico) adottate, di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. (ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.);
- predisposizione di una attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.);
- predisposizione di una tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del CdA della bozza del bilancio, prima della riunione del CdA per l'approvazione dello stesso, il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- messa a disposizione a tutti i componenti del CdA del giudizio sul bilancio (o attestazione simile, sufficientemente chiara ed analitica) da parte del Collegio Sindacale;
- I risultati dell'attività dell'OdV nel processo in esame sono riportati al massimo Vertice esecutivo;
- svolgimento di report periodici al Vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- svolgimento di periodico report al Vertice aziendale dello stato dei rapporti tra Collegio Sindacale e le altre autorità che effettuano controllo sulla Società.

4. I principi generali di comportamento

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale E;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di Novo Nordisk, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza (in seguito 'OdV') potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni.

Le false comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio, è necessario che la procedura aziendale contenga presidi di controllo al fine di consentire:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423, 2423 *bis*, 2423 *ter*, cod. civ.;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2424 e ss., cod. civ.);
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
- la tempestiva trasmissione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
- la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.

Il controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti.

La tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda dovrà prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle attività relative alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l'OdV.

Attività sottoposta a vigilanza

La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti criteri:

- dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o prescritte da leggi e regolamenti;
- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dovrà essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.

Dovranno, inoltre, essere garantite:

- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel rispetto della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle Autorità);
- l'istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti;
- l'invio, da parte delle funzioni competenti, di report periodici al Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere edotto il vertice aziendale in merito allo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Tutte le comunicazioni trasmesse alle Autorità dovranno essere tenute a disposizione dell'OdV per le verifiche interne periodiche.

Conflitti di interesse

In materia di conflitti di interesse, è necessario che i protocolli aziendali garantiscano la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto del Codice Etico dal management della Società;
- l'individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- le tempistiche e le responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.